

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, SCAMBI CULTURALI E SOGGIORNI LINGUISTICI

(Regolamento approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 30/10/2017)

I viaggi di istruzione ,le visite guidate, gli scambi culturali e i soggiorni linguistici sono funzionali all'attività scolastica e inseriti nel percorso didattico annuale della classe; le modalità di attuazione sono previste dalle normative vigenti recepite nel regolamento di istituto.

L'Istituto partecipa altresì ad eventi e manifestazioni provinciali, regionali , nazionali ed internazionali per permettere agli studenti di conoscere direttamente le diverse realtà lavorative e culturali.

A. Norme generali

1. L'organizzazione dei viaggi di istruzione della durata di uno o più giorni è di pertinenza dell'apposita Commissione, mentre quella degli scambi culturali e dei soggiorni linguistici, soggetti ad altra normativa, è di pertinenza dei docenti proponenti. Le uscite didattiche in orario scolastico sono gestite in autonomia dai docenti proponenti.
2. Le proposte per tutte le attività di cui sopra, previste nel piano delle attività didattiche annuali della classe, devono essere presentate in modo completo, dettagliato e definito al primo Consiglio di classe utile ed approvate successivamente dal Consiglio di Istituto.
3. Tali proposte devono contenere l'indicazione del / dei docente/i proponente /i, del / dei docente/i accompagnatore/i e del /dei sostituto/i (uno ogni due docenti). Si ricorda che la disponibilità dichiarata in qualità di accompagnatore e/o sostituto ha **carattere vincolante**. Nel caso in cui un docente accompagnatore si trovi nella necessità di dover rinunciare all'impegno sottoscritto, egli deve motivare adeguatamente le ragioni di tale impedimento.
4. Tutta la documentazione (vedi pag.8 del presente Regolamento) deve pervenire alla Commissione competente **esclusivamente** in forma cartacea.
5. Per quanto concerne gli scambi culturali ed i soggiorni linguistici all'estero, i sostituti possono essere insegnanti della lingua del Paese in cui si svolge il viaggio, anche se appartenenti a classi diverse rispetto a quella di appartenenza.
6. I docenti accompagnatori devono essere insegnanti delle classi interessate. In casi eccezionali si può derogare da tale norma per gli scambi culturali e i soggiorni linguistici previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
7. Le proposte sono prese in considerazione a condizione che gli studenti partecipanti raggiungano almeno i 2/3 degli iscritti alla classe stessa . Fanno eccezione alla suddetta regola gli scambi culturali ed i soggiorni linguistici, la cui organizzazione renda necessaria la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse. Lo stesso principio si applica anche alla partecipazione ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, etc., nonché alle uscite e/o viaggi connessi ad attività sportive.
8. I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali ed i soggiorni linguistici devono avere **esclusivamente** finalità formative.
9. I viaggi di istruzione sono effettuati di norma all'interno del territorio nazionale; per le classi quarte e quinte possono essere consentiti viaggi di istruzione nei paesi europei, purché essi presentino caratteri di coerenza con i programmi di studio.
10. Eventuali abbinamenti di due classi, determinati da ragioni di ordine economico e /o organizzativo, devono essere limitati a classi contigue e/o parallele.
11. Gli scambi culturali ed i soggiorni linguistici, di norma devono riguardare una sola classe; nell'eventualità che motivi qualitativi ed economici rendano opportuno l'accorpamento di più

- classi, possono essere previste deroghe alla detta regolaprevia autorizzazione del Dirigente scolastico.
12. Negli scambi culturali e soggiorni linguistici il tempo dedicato all'attività didattica deve risultare superiore al 50% del tempo trascorso fuori ; tale impegno dovrà essere rendicontato dai docenti accompagnatori attraverso una relazione da consegnare al Dirigente scolastico.
 13. Anche i docenti coinvolti come accompagnatori nei viaggi di istruzione in Italia o all'estero sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico una relazione riassuntiva nella quale si faccia riferimento anche alla qualità del servizio fornito dall'agenzia di viaggi o ditta di trasporto (art.8.5 della C.M. 14/10/92,n.291).
 14. I costi devono essere ragionevoli e sostenibili almeno dai 2/3 degli alunni delle classi interessate, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la natura stessa e la finalità dei viaggi di istruzione.
 15. I viaggi di istruzione, gli scambi culturali e i soggiorni linguistici possono essere sospesi e/o annullati in caso di comportamento scorretto della classe, di un numero rilevante di assenze e di scarso profitto scolastico.
 16. I docenti, compresi quelli di sostegno, non possono essere impegnati in attività di visite guidate e viaggi di istruzione **per più di 6 giorni** . Possono fare eccezione gli scambi culturali ed i soggiorni linguistici per i quali, comunque, sono da preferire gli insegnanti della lingua interessata dall'attività stessa. Per ogni eventuale deroga occorre l'autorizzazione di Dirigente scolastico.
 17. Allo scopo di favorire lo studio delle lingue straniere, discipline caratterizzanti l'indirizzo linguistico, sono privilegiati gli scambi culturali e i soggiorni linguistici rispetto ai viaggi di istruzione, sia pure all'estero. Perciò questi ultimi sono possibili solo nel caso in cui per cause di forza maggiore non risulterà possibile organizzare scambi o soggiorni linguistici. Agli alunni che **non** intendono partecipare a scambi o soggiorni di studio **non** sarà consentito prendere parte a viaggi di istruzione con altre classi.
 18. Nel caso di viaggi di istruzione che prevedano come mezzo di trasporto l'aereo (voli low cost), gli alunni, all'atto della loro adesione, devono versare un acconto pari a euro 100, al fine di acquistare i biglietti a prezzo vantaggioso. Per gli scambi culturali ed i soggiorni linguistici, dato il loro maggiore costo, l'acconto da versare sarà pari a euro 200. E' opportuno che anche per i viaggi di istruzione brevi sia richiesto agli alunni un acconto corrispondente ad 1/3 della cifra complessiva prevista.
 19. In base alla normativa vigente è necessario che sia presente n. 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni; può essere tuttavia deliberata l'eventuale elevazione di una o due unità. Ad esempio: numero complessivo di 30 o 34 alunni = n. 2 docenti accompagnatori (art.8.2 della C.M. 14/10/92,n.291). Appare comunque evidente che, per motivi di sicurezza, anche nel caso di una classe con numero di alunni pari o inferiore a 15, sia richiesta la presenza di n. 2 docenti.
 20. Nel caso in cui fra gli studenti partecipanti ci siano alunni diversamente abili, di norma è necessario assicurare per ciascuno di loro la presenza di un docente in più, che non obbligatoriamente deve essere l'insegnante di sostegno; tuttavia *"si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali [...] di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione"* (art.8.2, capoverso 4, della C.M.14/10/92,n.291). Gli alunni diversamente abili possono altresì essere accompagnati dall'educatore, se questo è presente; in caso di disabilità grave è obbligatoria la presenza di un familiare o di un assistente individuato dalla famiglia stessa.
 21. In ottemperanza all'art.7.5 della C.M.14/10/92,n.291, *"[...] è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne"*; fanno eccezione i viaggi che prevedano come mezzo di trasporto il treno o l'aereo.

22. Si ricorda che, nel rispetto dell'art.8.2 capoverso 3 della suddetta C.M., "al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma di viaggio non deve prevedere tempi morti" (ore cosiddette "a disposizione").
23. Si raccomanda di privilegiare l'opzione di trattamento alberghiero di "mezza pensione" per andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie degli studenti.

B. Il numero dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche possibili nell'anno scolastico è il seguente:

1. Le classi **prime** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale della durata di **un giorno** e **max 4** uscite didattiche in orario scolastico.
2. Le classi **seconde** degli indirizzi scientifico e artistico possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale della durata di **due giorni** e **max 4** uscite didattiche in orario scolastico.
3. Le classi **seconde** dell'indirizzo linguistico possono effettuare scambi culturali o soggiorni linguistici della durata di **sei giorni** e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.
4. Le classi **terze** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale con pernottamento per **max 3 notti** e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.
5. Le classi **quarte e quinte** possono effettuare viaggi di istruzione sul territorio nazionale o all'estero per **max 6 giorni, anche continuativi**, e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico. Il numero delle uscite didattiche può essere aumentato fino ad un **max di 6** nel caso in cui le classi non effettuino viaggi o essi siano di durata inferiore ai 6 giorni.

N.B.: tali limitazioni non vanno intese in maniera totalmente restrittiva; i Consigli di classe possono approvare un numero più alto di visite guidate di un giorno, qualora esse presentassero caratteri di particolare rilevanza e interesse per il percorso di studi. E' tuttavia" [...] *auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante*" (C.M.n.291,1992,8.4). Comunque sia, l'autorizzazione a tali deroghe compete esclusivamente al Dirigente scolastico.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente, in particolare alla C.M.14/10/1992, n. 291 ("Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive") e alla C.M. 23//07/1996, n.358 ("Scambi educativi di classe")

C. Limitazioni temporali

1. Ai sensi della normativa vigente non possono essere effettuati viaggi di istruzione o visite guidate durante gli ultimi 30 giorni di lezione; fanno eccezione i viaggi connessi con eventi sportivi (vedi art. 7, comma 2 C.M. 14/10/ 1992, n.291)
2. La data limite **improrogabile** per le iniziative in oggetto è dunque il **9 maggio 2018**.
3. **Le visite guidate e i viaggi di istruzione non possono essere effettuati durante i periodi di sospensione della normale attività didattica per lo svolgimento degli interventi di recupero e le relative prove di verifica, nonché nei periodi dei Consigli di classe.**

4. Al fine di evitare la coincidenza con altre attività programmate precedentemente (spettacoli teatrali ecc.), si raccomanda di concentrare i viaggi di istruzione nel mese di marzo. Tale disposizione non si applica a scambi culturali e soggiorni linguistici.
5. I viaggi di istruzione devono essere effettuati nell'arco della settimana dal lunedì al sabato. Per ragioni di opportunità economica, gli scambi culturali ed i soggiorni linguistici possono essere effettuati anche se comprensivi della domenica, purché sia dimostrata al Dirigente Scolastico l'effettiva convenienza mediante l'esibizione dei preventivi. In questo caso i docenti possono chiedere il recupero del giorno festivo se questo coincide con la domenica. Non saranno prese in considerazione le richieste di recupero di altre festività.

D. Organizzazione e prenotazioni

Affinché l'organizzazione dei viaggi di istruzione risulti agevole per tutte le parti coinvolte, è necessario che le proposte giungano alla Commissione con un congruo anticipo rispetto alla data dell'evento. In particolare, per i viaggi di istruzione di più giorni si raccomanda il rispetto della scadenza di cui al **punto 2** delle precedenti **Norme generali**.

Non sono prese in considerazione proposte presentate dopo i termini indicati sopra.

I preventivi di spesa, in numero di almeno 3, devono essere presentati in busta chiusa al Dirigente scolastico.

E. Responsabilità degli accompagnatori

1. I docenti proponenti e /o accompagnatori raccolgono per tutti gli studenti partecipanti il consenso scritto dell'esercente la patria potestà o quello personale (nel caso di studenti maggiorenni); esso costituisce il presupposto per la partecipazione al viaggio, ma non esonera i suddetti docenti dalle responsabilità di ogni genere previste dal sistema legislativo.
2. Per gli studenti minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà già nella fase preparatoria del viaggio, prima cioè che sia presentata la domanda scritta di effettuazione. Tale consenso non è richiesto per gli studenti maggiorenni; tuttavia la famiglia dovrà comunque essere avvertita per iscritto.
3. L'autorizzazione della famiglia deve essere richiesta sulla base di un programma dettagliato contenente l'indicazione, giorno per giorno, delle località da visitare, l'indirizzo degli alberghi con relativo recapito telefonico e ogni altra informazione utile ad una tempestiva comunicazione con gli studenti. A tale scopo si provvederà alla pubblicazione sul sito della scuola del programma dei vari viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali e soggiorni linguistici.
4. Il Consiglio di classe può riservarsi di valutare l'opportunità dell'adesione da parte di studenti che presentino gravi problemi di carattere disciplinare o di scarso rendimento imputabile a disinteresse, autorizzando o meno la loro partecipazione al viaggio.
5. Si ricorda che in base alla sentenza della Corte di Cassazione (n. 1769 dell'8 /02/2012) gli insegnanti impegnati nei viaggi di istruzione **hanno l'obbligo** di verificare la sicurezza delle strutture alberghiere prescelte, sono cioè tenuti ad un **"obbligo di diligenza preventivo"** nel reperire strutture il più possibile sicure; essi sono altresì tenuti ad effettuare **"controlli preventivi"** delle stanze in cui alloggiano gli studenti.

F. Documenti necessari

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali e soggiorni linguistici devono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, valido per l'espatrio. Quest'ultimo può essere anche collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di un documento personale di identificazione valido. Per completezza, per quanto concerne tutti i documenti necessari di cui disporre nei viaggi di istruzione, è opportuno consultare i chiarimenti forniti dalle Questure nei rispettivi siti istituzionali.

1. Cittadini italiani

I cittadini italiani possono espatriare con la carta di identità valida per l'espatrio (rilasciata dal Comune di residenza) o con il passaporto individuale (rilasciato dalla Questura di residenza o domicilio). I minori di 15 anni, eventualmente ancora in possesso del lasciapassare per l'espatrio rilasciato dal Comune e convalidato dalla Questura, possono utilizzare questo documento; tuttavia è sempre opportuno informarsi circa la sua validità per l'ingresso nel Paese di destinazione o di transito, in quanto in alcune nazioni - in particolare in quelle entrate nell'UE recentemente - potrebbe non essere accettato.

2. Cittadini di Paesi comunitari e non comunitari.

I cittadini di altri Paesi comunitari possono viaggiare con un documento individuale valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.

Per quanto concerne i cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, essi possono viaggiare se in possesso di permesso di soggiorno e passaporto individuali in corso di validità.

L'insegnante accompagnatore deve compilare un modulo indicando l'elenco degli studenti stranieri partecipanti al viaggio. Tale documento, una volta vidimato dalla Questura, abilita all'espatrio in tutti gli Stati dell'UE, essendo riconosciuto come valido titolo di viaggio da tutti i Paesi membri. Il modulo recherà l'intestazione dell'Istituto scolastico che organizza il viaggio e dovrà essere corredato di:

- Una richiesta in carta semplice del Dirigente scolastico dell'Istituto (è possibile utilizzare il modulo apposito presente come **Allegato 5**).
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità di ciascun minore.
- G. Pagamento dei bollettini

Il pagamento dei bollettini può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. dal docente accompagnatore, che deve precisare nella causale il motivo del versamento (classe, luogo e data del viaggio di istruzione), per non incorrere in nessun controllo antiriciclaggio.
2. dal singolo studente o dal genitore dello stesso; in tal caso deve essere indicato nel bollettino nome, cognome, classe, data e luogo del viaggio di istruzione.

Poiché per la contabilità dello Stato è vietata la gestione di denaro fuori bilancio, non possono essere custoditi depositi di somme nelle casseforti della scuola.

I versamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

1. Versamento su c/c n.26625509 intestato a Istituto di istruzione secondaria superiore "C.Livi"-Prato.

2. Bonifico bancario presso Banco Posta, Iban: IT 12 R076 0102 8000 0002 6625 509, intestato a IIS "C.Livi"-Prato

H. Rimborsi per gli accompagnatori

1. Viaggi di istruzione in Italia

Si ricorda che l'art.1 comma 213 della Legge 23/12/2005, n.266, ha soppresso l'indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) e, per le missioni in Italia e all'estero, l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo; continuano tuttavia ad essere rimborsate le spese di viaggio, albergo e vitto. Non sono invece ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi (consentite invece ai Dirigenti scolastici). Eventuali ulteriori spese sostenute devono essere tempestivamente comunicate al D.S.G.A..

Sono liquidabili:

- le spese di albergo e pernottamento per missioni di durata superiore a 12 ore, da rimborsare in base alla qualifica dietro esibizione di ricevute fiscali o fatture relative al soggiorno in albergo;
- le spese di vitto. Per le missioni di durata da 8 a 12 ore viene ammessa a rimborso la spesa di un solo pasto nella misura massima di euro 22,26 (30,55 per il Dirigente scolastico); per quelle superiori a 12 ore, viene ammesso il rimborso di 2 pasti nel limite complessivo di euro 44,26 (61,10 per il Dirigente scolastico).

Sono rimborsabili:

- le ricevute fiscali o le fatture relative ai pasti consumati contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei cibi forniti o, in alternativa, la dicitura "menu a prezzo fisso".

Sono ritenuti ammissibili gli scontrini fiscali, purché completi dell'elenco analitico delle portate servite e delle generalità del fruitore.

Presupposto per riscuotere l'ammontare delle spese anzidette è la consegna degli originali dei giustificativi di spesa (biglietti, ricevute o fatturazioni). Il rimborso dei giustificativi compete solo se esibiti in originale (Nota Min. Tesoro n.137828 del 30/03/1982).

Si precisa tuttavia che, come disposto dalla Nota Min. Tesoro prot.205876 del 14/05/1999, gli accompagnatori dei viaggi di istruzione in Italia che, in virtù degli accordi con le agenzie organizzatrici, fruiscono del trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena), non hanno diritto al rimborso del costo dell'eventuale secondo pasto.

2. Viaggi di istruzione all'estero

Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall'art.6, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122, a partire dal 31/05/2010. Sono invece rimborsabili:

- le spese di viaggio in ferrovia, in base alla qualifica; i mezzi marittimi, aerei ed i mezzi di trasporto noleggiati;
- le spese di albergo e pernottamento, se debitamente documentate.

La precedente normativa non prevedeva il rimborso dei pasti consumati, poiché compresi nella diaria che spettava per l'intera giornata. Al problema, come già detto, è stata data soluzione dai Ministeri competenti mediante emanazione di apposito decreto attuativo " *Misure e limiti per il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero*" (Decreto Ministeriale Affari Esteri 23 marzo 2011).

Il Ministero degli Affari Esteri (MAE), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha emanato il decreto sulle nuove norme per il trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni inviato in missione all'estero, come previsto dopo la soppressione delle diarie (art.6, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78). Il decreto interministeriale 23 marzo 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 9 giugno 2011.

- spese relative al vitto nel limite giornaliero di euro 44,26

In applicazione dell'art.5 del DPR 395/88 sono stati così rideterminati, a decorrere dall'1/1/1996 (G.U.91 del 18/4/1996), i limiti di spesa per i pasti consumati per incarichi di missione aventi durata non inferiore a 8 ore:

-da euro 21,69 a 22,26 per un pasto;

-da euro 43,18 a 44,26 per due pasti.

In proposito si evidenzia che, nel caso di richiesta di rimborso di due pasti giornalieri, va considerato il limite complessivo fissato per gli stessi a prescindere dal costo di ogni singolo pasto. Appare evidente che non può essere fatta valere la mancata "utilizzazione" della somma massima ammessa a rimborso, per un pasto o due pasti giornalieri, in sede di richiesta di rimborso dei pasti delle successive giornate di missione.

Riepilogo dei documenti da far pervenire alla Commissione competente

- | | |
|--|------------|
| 1. Richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico | Allegato 1 |
| 2. Disponibilità e assunzione di responsabilità da parte dei docenti | Allegato 2 |
| 3. Autorizzazione delle famiglie | Allegato 3 |
| 4. Autorizzazione per uscite didattiche in orario scolastico | Allegato 4 |
| 5. Comunicazione alla Questura | Allegato 5 |

6. Relazione sul viaggio

Allegato 6

7. Attestazioni di versamento postale o di bonifico

Allegati

- Allegato 1 Modulo per la richiesta al Dirigente scolastico di viaggi di istruzione, scami culturali e soggiorni linguistici.
- Allegato 2 Disponibilità e assunzione di responsabilità dei docenti.
- Allegato 3 Modulo per la richiesta di autorizzazione alle famiglie.
- Allegato 4 Modulo per la richiesta al Dirigente di visite guidate in orario scolastico.
- Allegato 5 Modulo per la Questura.
- Allegato 6 Modulo per la relazione di viaggio.